

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 ottobre 2021

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 marzo 2021, n. 2.

Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione. (21R00318) ... Pag. 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 dicembre 2020, n. 0170/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 198/Pres. (21R00268) ... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 dicembre 2020, n. 0173/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con DPR 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (21R00269) ... Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 dicembre 2020, n. 0176/Pres.


Regolamento di modifica al Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata ai sensi degli articoli 26, comma 3, 22, comma 1, e 36, comma 3 bis, lettera f), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2019, n. 226. (21R00270) ... Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 dicembre 2020, n. 0177/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). (21R00271) ... Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 dicembre 2020, n. 0178/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2018, n. 236, modificato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2019, n. 227. (21R00272) ... Pag. 19



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 dicembre 2020, n. 0184/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2017, n. 027/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)). (21R00273) Pag. 22

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 26 maggio 2021, n. 14.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione. Revisione biennale delle Tabelle "A" e "B" allegate al decreto presidenziale 10 maggio 2016, n. 10. (21R00323) Pag. 24



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 marzo 2021, n. 2.

Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Anno 52 - N. 3 - Parte I del 10 marzo 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina le funzioni della regione quale centrale di committenza e soggetto aggregatore, ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni, dell'art. 37 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/UE, dell'art. 1, commi 455, 456 e 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)) e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché quale Stazione unica appaltante regionale (SUAR), ai sensi dell'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e successive modificazioni e integrazioni e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie).

2. Al fine di razionalizzare e di potenziare il sistema di centralizzazione degli acquisti facente capo alla regione e di migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle sue prestazioni, nonché di ottimizzare l'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali allo stesso dedicate, anche allo scopo di favorire la tempestività dell'azione amministrativa della medesima regione e dei soggetti di cui all'art. 2, la SUAR opera direttamente ovvero mediante le seguenti proprie articolazioni funzionali,

qualificate quali centrali di committenza ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, che stipulano convenzioni ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)) e successive modificazioni e integrazioni, come specificato all'art. 4:

a) per l'acquisizione di forniture e di servizi:

1. Liguria Digitale S.p.a.;
2. Consorzio Energia Liguria;

b) per l'affidamento di lavori:

1. Infrastrutture recupero energia agenzia regionale figure (IRE S.p.a.).

3. Ai fini dell'affidamento di lavori relativi all'edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e successive modificazioni e integrazioni e delle altre tipologie edilizie di specifica competenza delle Aziende regionali territoriali per l'edilizia (ARTE), la SUAR è articolata su base provinciale e si avvale delle relative strutture esistenti presso le ARTE. Ai fini dell'affidamento della progettazione e per l'espletamento di gare di lavori, nonché per la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento delle medesime, le ARTE hanno facoltà di avvalersi della SUAR.


Art. 2.

Ambito di applicazione

1. La SUAR e le sue articolazioni funzionali di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), stipulano le convenzioni di cui all'art. 26 della legge n. 488/1999 e successive modificazioni e integrazioni, alle quali aderiscono gli enti parco, gli enti regionali il cui funzionamento dipende dal contributo regionale, le aziende sanitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'Ente ospedaliero Ospedali Galliera, l'Ospedale evangelico internazionale e le società in house della regione, per la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli enti medesimi ovvero, per le predette società, di beni e servizi di interesse comune.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di avvalersi della SUAR e della sua articolazione funzionale di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura e per l'espletamento di gare di lavori, nonché per l'acquisizione di mezzi strumentali all'esercizio del pubblico servizio, secondo le modalità stabilite dal provvedimento di cui all'art. 4, comma 11.

3. Le altre pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni, le autorità di sistema portuale e le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), aventi sede nel territorio regionale, possono sia aderire alle convenzioni di cui al comma 1 sia richiedere l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui all'art. 4, comma 11.



Art. 3.

Criteria di gestione

1. La SUAR opera nel rispetto dei principi di efficacia, di economicità, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici.

2. La SUAR svolge la propria attività perseguendo anche obiettivi di innovazione tecnologica allo scopo di garantire elevati standard qualitativi nell'interesse dei soggetti di cui all'art. 2 e degli operatori economici e promuovendo la sostenibilità energetica e ambientale, nel rispetto della normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.

3. La regione adotta, con provvedimento della giunta regionale, le necessarie misure per garantire la legalità e la trasparenza anticrimine nelle procedure di competenza della SUAR, anche al fine del rispetto dell'indipendenza e della terzietà nella nomina delle commissioni giudicatrici, contro i rischi di infiltrazione mafiosa e della criminalità organizzata, nell'ambito della strategia di contrasto all'illegalità in Liguria e al fine di promuovere la stabilità occupazionale e le professionalità dei lavoratori impiegati negli appalti pubblici.

4. La SUAR favorisce la diffusione e l'utilizzo dell'*eProcurement* attraverso il mercato elettronico regionale, mediante apposite linee guida approvate dalla giunta regionale con proprio provvedimento.

Art. 4.

Organizzazione e funzionamento della SUAR

1. Le centrali di committenza di cui all'art. 1, comma 2, operano sotto la direzione e il coordinamento del direttore generale cui fa capo la SUAR secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 11. La SUAR cura la programmazione in relazione alle procedure di gara di appalto da svolgersi e la trasmissione dei flussi informativi tra la stessa SUAR e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (UTG).

2. L'ambito di intervento della SUAR riguarda le seguenti fasi di attività:

- a) raccolta dei fabbisogni;
- b) individuazione delle priorità operative;
- c) standardizzazione della domanda;
- d) scelta del contraente;
- e) monitoraggio dei consumi.

3. La SUAR e le sue articolazioni funzionali svolgono, altresì, le funzioni di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al comma 11.

4. La SUAR può procedere, nei limiti di importo stabiliti con il provvedimento di cui al comma 11, agli adempimenti relativi all'affidamento della progettazione, dei lavori, dei servizi, delle forniture e delle concessioni su richiesta dei soggetti di cui all'art. 2, comma 3, sulla base di convenzioni quadro tra la regione e detti soggetti, anche in forma associata.

5. La giunta regionale approva la programmazione annuale delle attività della SUAR e la programmazione annuale del soggetto aggregatore di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2014 (Istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente ai relativi elenchi recanti gli oneri informativi) sulla base del fabbisogno di lavori, di servizi, di forniture e di concessioni da acquisire inviato dagli enti e dalle società di cui all'art. 1, comma 2, e dai soggetti di cui all'art. 2, comma 3. Tale fabbisogno è soddisfatto mediante l'adesione ad una convenzione di cui all'art. 2, comma 1, mediante l'indizione di gare centralizzate, mediante l'avvio di apposita procedura concorsuale ovvero ricorrendo al mercato elettronico regionale.

6. L'attività di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi è svolta, fatto salvo quanto stabilito dal comma 8, dalla SUAR e da Liguria Digitale S.p.a., quale sua articolazione funzionale, sulla base di quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 11, che definisce, in particolare, il riparto di competenze in ragione delle categorie merceologiche dei beni e dei servizi oggetto di acquisizione, tenuto conto di quanto stabilito al comma 7.

7. Rientra, comunque, nella sfera di competenza di Liguria Digitale S.p.a. l'acquisizione di beni e servizi informatici per gli enti e i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, e di beni e servizi per le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale come definiti dal provvedimento di cui al comma 11, ad esclusione delle seguenti categorie merceologiche: arredi, ausili per incontinenza, dispositivi medici e chirurgici, farmaci, strumenti e materiali da laboratorio, veicoli ad uso sanitario, smaltimento rifiuti sanitari, refezione ospedaliera, lavanolo, sterilizzazione della strumentazione, trasporto di apparecchiature sanitarie, brokeraggio, assicurazioni.

8. Il Consorzio Energia Liguria provvede all'acquisizione di energia elettrica e di gas per gli enti del settore regionale allargato e per i propri consorziati, ai quali assicura la necessaria assistenza nella fase di esecuzione del contratto.


9. L'attività di centralizzazione dell'affidamento di lavori pubblici è svolta dalla SUAR e da IRE S.p.a., quale sua articolazione funzionale, sulla base di quanto previsto dal provvedimento di cui al comma

11, che definisce, in particolare, il riparto di competenze, e dalla programmazione regionale di cui al comma 5.

10. Rientrano nella sfera di competenza di IRE S.p.a., fatto salvo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 11:

- a) gli interventi in materia di opere pubbliche e infrastrutture di interesse strategico;
- b) gli interventi in ambito di infrastrutture viarie e di edilizia e di tutela del territorio;
- c) l'attività di committenza ausiliaria in materia di servizi energetici per i soggetti di cui all'art. 2, commi 1 e 3.

11. La giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina le ulteriori modalità organizzative e di funzionamento della SUAR e stabilisce l'elenco delle categorie



merceologiche cui appartengono beni o servizi standardizzabili, nonché i soggetti cui è demandato l'espletamento delle relative procedure di gara e le altre disposizioni previste dalla presente legge.

12. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 7 in favore degli enti appartenenti al Servizio sanitario regionale, Liguria Digitale S.p.a. è autorizzata ad implementare il proprio organico fino ad un massimo di dieci unità nei limiti delle capacità assunzionali e delle proprie risorse di bilancio.

Art. 5.

Disposizioni in ordine alla Centrale regionale di acquisto e trasferimento di personale

1. A.Li.Sa. cessa di svolgere le funzioni di centrale regionale di acquisto di cui all'art. 7 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data del 1° maggio 2021.

2. Il personale non dirigenziale di A.Li.Sa. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2020, che svolge le attività relative alla centrale regionale di acquisto di cui al comma 1, è trasferito alla regione, a decorrere dal 1° maggio 2021.

3. Al personale trasferito è attribuito il trattamento economico ed accessorio spettante al personale regionale ai sensi dell'art. 30, comma 2-*quinquies*, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Dal 1° maggio 2021, per il personale di cui al periodo precedente, cessano gli incarichi di funzione di cui all'art. 14 del CCNL 21 maggio 2018 relativo al personale del comparto sanità, nonché eventuali indennità comunque denominate, salva la facoltà di nuova attribuzione secondo la disciplina vigente per il personale regionale.

4. La gestione del trasferimento del personale interessato dalle presenti disposizioni è affidata alla competente struttura del personale della giunta regionale, che ne dispone il trasferimento ai sensi della presente legge.

5. La spesa per il personale trasferito ai sensi del comma 2 non è computata ai fini del rispetto dei vincoli derivanti dalle rispettive discipline di contenimento della spesa di personale stabilite dalla vigente normativa.

Art. 6.

Strutture di missione

1. Al fine dell'attuazione di programmi regionali aventi valenza strategica o per il raggiungimento di risultati determinati coerenti con il Programma di Governo, la giunta regionale, con proprio provvedimento, sentita la Commissione competente, delibera l'istituzione di apposite strutture di missione aventi durata temporanea, comunque non superiore alla durata della legislatura, specificata dall'atto istitutivo. Nell'atto istitutivo sono, altresì, indicati gli obiettivi e i compiti affidati alla struttura di missione.

2. La struttura di missione può essere costituita, oltre che da personale regionale, anche da uno o più componenti esterni in possesso di specifica elevata qualificazione

scientifica e professionale nell'ambito delle materie affidate alla struttura, ai quali è conferito l'incarico tramite le ordinarie procedure. Per ogni struttura di missione, gli oneri relativi ai compensi dei componenti esterni non possono eccedere il doppio del costo di una unità di personale di categoria D, posizione economica D6. La prestazione svolta dal personale dipendente rientra nell'ordinaria retribuzione, non comportando nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

3. Al termine di ogni anno di attività delle strutture di missione e comunque al termine della loro durata specificata dall'atto istitutivo di cui al comma 1, la giunta regionale relaziona alla Commissione competente in merito all'attività delle strutture di missione costituite e, in particolare, allo stato di raggiungimento degli obiettivi e dei compiti loro affidati.

Art. 7.

Disposizioni finali e transitorie

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale adotta il provvedimento di cui all'art. 4, comma 11.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale adotta:

- a) il provvedimento di cui all'art. 3, comma 3;
- b) il provvedimento di cui all'art. 3, comma 4.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge alla data del 30 aprile 2021 le funzioni di Centrale regionale di acquisto svolte da A.Li.Sa. sono sottoposte al coordinamento e all'indirizzo del direttore generale cui fa capo la SUAR.

4. Le procedure di gara avviate alla data del 1° maggio 2021 sono portate a termine dalla SUAR o dalla propria articolazione funzionale individuata con provvedimento del competente direttore generale.

A tale fine A.Li.Sa. trasmette l'elenco delle procedure in corso alla data del 30 aprile 2021 per la presa d'atto da parte del direttore generale cui fa capo la SUAR.

5. A decorrere dal 1° maggio 2021 sono trasferiti alla regione i beni mobili, i beni strumentali, i beni informatici, ivi comprese le relative licenze di utilizzo dei necessari programmi informatici, i rapporti attivi e passivi relativi alle procedure di gara in corso.

6. A.Li.Sa. provvede alla ricognizione dei beni mobili, strumentali e informatici, dei rapporti attivi e passivi connessi alle procedure di gara di cui al comma 4 da trasmettere alla SUAR alla data del 30 aprile 2021.

7. Il personale trasferito continua ad operare nella sede della cessata Centrale regionale d'acquisto con la dotazione strumentale in esercizio, fino alla definizione dei rapporti tra A.Li.Sa. e la regione, senza oneri aggiuntivi a carico di quest'ultima.

8. Il contenzioso derivante da procedure di gara in corso o aggiudicate alla data del 1° maggio 2021, nonché quello connesso all'esecuzione di contratti, e i relativi oneri, rimangono in capo ad A.Li.Sa. che vi provvede con propri fondi.



Art. 8.

Abrogazioni di norme

1. Sono abrogate le seguenti norme:

a) l'art. 7 della legge regionale n. 14/2007 e successive modificazioni e integrazioni;

b) l'art. 18 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015) e successive modificazioni e integrazioni;

c) l'art. 11, comma 16, della legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda ligure sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5, quantificati in euro 994.294,01 (euro novecentonovantatattromiladuecentonovantaquattro/01) per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2021-2023.

2. Agli oneri derivanti dall'art. 6, quantificati in euro 123.289,20 (euro centoventitremiladuecentoottantaneve/20) per l'anno 2021, si provvede mediante variazione compensativa del medesimo importo, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 1 «Organi istituzionali», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2021-2023.

3. Agli oneri per esercizi successivi derivanti dall'applicazione dell'art. 5 si provvede con i relativi bilanci.

4. Agli oneri per gli esercizi successivi derivanti dall'applicazione dell'art. 6 si provvede con legge di bilancio.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 5 marzo 2021

Il Presidente: TOTI

(*Omissis*).

21R00318

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 dicembre 2020, n. 0170/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 198/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 16 dicembre 2020)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 10 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), come sostituito dall'art. 2, comma 31, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), che attribuisce alla regione le funzioni di regolamentazione, programmazione e attuazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14 della medesima legge regionale n. 20/2006, nonché le funzioni di realizzazione e sostegno di progetti volti alla promozione della cooperazione sociale e le funzioni relative alla concessione di finanziamenti alle amministrazioni pubbliche finalizzati a incentivare la stipulazione di convenzioni previste all'art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);

Vista la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) e successive integrazioni e modificazioni, che ha previsto il passaggio dalle province alla regione delle funzioni relative al sostegno e alla promozione della cooperazione sociale come individuate all'Allegato B, comma 11-bis (Funzioni in materia di attività produttive);

Visto il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge re-



gionale n. 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381» emanato con proprio decreto del 30 agosto 2017, n. 0198/Pres. come da ultimo modificato dal proprio decreto del 20 gennaio 2020 n. 010/Pres.;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie L n. 352/9 del 24 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie L n. 51 I/L del 22 febbraio 2019;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcuni aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie L n. 187 del 26 giugno 2014;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381», emanato con decreto del Presidente della regione 30 agosto 2017, n. 198/Pres.» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale n. 17/2007, con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1781 del 27 novembre 2020;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione

sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381», emanato con decreto del Presidente della regione 30 agosto 2017, n. 198/Pres.», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381», emanato con decreto del Presidente della regione 30 agosto 2017, n. 198/PRES.

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 del D.P.Reg. n. 198/2017

1. Alla lettera c), comma 5, dell'art. 1 del decreto del Presidente della regione n. 198/2017, dopo le parole: «ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 20/2006, » sono aggiunte le seguenti: «impiegate con contratto di lavoro subordinato, ».

Art. 2.

Modifiche dell'art. 1-bis del D.P.Reg. n. 198/2017

1. All'art. 1-bis del decreto del Presidente della regione n. 198/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1, il segno d'interpunzione «.» è sostituito da «;»;

b) dopo la lettera b) del comma 1, è aggiunta la seguente lettera: «b-bis) «mantenimento in occupazione» la permanenza del lavoratore nella condizione di occupato per una durata minima e continuativa di 12 mesi più un giorno.».


Art. 3.

Modifiche all'art. 10 del D.P.Reg. n. 198/2017

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della regione n. 198/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo la parola: «finalizzati» sono aggiunte le seguenti: «alla creazione di una nuova unità produttiva, »;

b) al comma 6, dopo la parola: «finalizzate» sono aggiunte le seguenti: «alla creazione di una nuova unità produttiva, ».



Art. 4.

Modifiche all'art. 16 del D.P.Reg. n. 198/2017

1. All'art. 16 del decreto del Presidente della regione n. 198/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole «che rientrano» è aggiunta la parola «anche»;

b) dopo il primo periodo del comma 2 è aggiunto il seguente: «I 12 mesi ed i 24 mesi di continuità occupazionale possono discendere sia interamente dal contratto di lavoro originario sia frazionatamente da più contratti successivi senza interruzione cronologica tra loro, purché ciascuno della durata minima prevista dalla legislazione vigente o dai contratti collettivi di settore.»

Art. 5.

Modifiche all'art. 18 del D.P.Reg. n. 198/2017

1. All'art. 18 del decreto del Presidente della regione 198/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «all'art. 13 della legge regionale 20/2006» sono aggiunte le seguenti «, a condizione che esse siano impiegate esclusivamente con contratto di lavoro subordinato»

b) al comma 2, le parole «all'intero anno precedente la data» sono sostituite da «a tutti i 12 mesi dell'anno precedente quello».

c) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti commi:

«2-ter. I lavoratori di cui al comma 1 devono risultare occupati alla data del 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di riferimento dei costi salariali di cui al comma 2.

2-quater. Sono ammessi a contributo anche i costi salariali dei lavoratori svantaggiati che, pur nel rispetto della continuità occupazionale di almeno 12 mesi più un giorno di cui all'art. 1-bis, comma 1, lettera c), non coprono tutti i 12 mesi di cui al comma 2.»

Art. 6.

Modifiche all'art. 20 del D.P.Reg. n. 198/2017

1. All'art. 20 del decreto del Presidente della regione n. 198/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo periodo del comma 1 è aggiunto il seguente: «in relazione alla specifica funzione esercitata, detto personale deve essere in possesso di adeguato titolo di studio o comprovata esperienza professionale risultanti da curriculum vitae.»;

b) dopo il primo periodo del comma 2 è aggiunto il seguente: «In relazione alla specifica funzione esercitata, detto personale deve essere in possesso di adeguato titolo di studio o comprovata esperienza professionale risultanti da curriculum vitae.»;

c) al comma 3, dopo le parole «adeguato titolo di studio o comprovata esperienza» è aggiunta la parola «professionale».

Art. 7.

Modifiche all'art. 21 del D.P.Reg. n. 198/2017

1. Al comma 3 dell'art. 21 del decreto del Presidente della regione n. 198/2017, le parole «all'intero anno» sono sostituite con le seguenti: «al periodo da gennaio a dicembre dell'anno».

Art. 8.

Modifiche all'art. 31 del D.P.Reg. n. 198/2017

1. Dopo il comma 1 dell'art. 31 del decreto del Presidente della regione n. 198/2017, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il progetto dev'essere avviato dopo la presentazione della domanda di contributo ed entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno

di presentazione della domanda medesima e deve avere una durata non superiore ai 12 mesi.

1-ter. È consentita una sola richiesta di proroga del termine dell'iniziativa progettuale a condizione che sia motivata da eventi eccezionali e imprevedibili e presentata prima della scadenza del termine fissato. La proroga è autorizzata dal Servizio competente per un periodo massimo di tre mesi.»

Art. 9.

Modifiche all'art. 33 del D.P.Reg. n. 198/2017

1. All'art. 33 del decreto del Presidente della regione n. 198/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-bis sono soppresse le parole «19, comma 5», «23, comma 5» e «entro»;

b) al comma 2, la parola «FEG» è sostituita dalle seguenti «Istanze OnLine (IOL)» e dopo le parole «cooperazione sociale» è soppresso il periodo «, previa convalida dei dati inseriti e sottoscrizione con firma digitale»;

c) al comma 5, la parola «FEG» è sostituita da «IOL»;

d) al comma 6, la parola «FEG» è sostituita da «IOL»;

e) il comma 7 è soppresso;

f) al comma 8, la parola «FEG» è sostituita da «IOL».

Art. 10.

Modifiche all'art. 35 del D.P.Reg. n. 198/2017

1. All'art. 35 del decreto del Presidente della regione n. 198/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Ove l'integrazione e la regolarizzazione trasmesse tramite posta elettronica certificata risultino incomplete, il responsabile del procedimento può assegnare all'interessato un ulteriore termine non superiore a 15 giorni per provvedere;

2-ter. Nel caso in cui la documentazione trasmessa sempre tramite posta elettronica certificata permanga irregolare o incompleta, l'Ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti.»;

b) dopo la lettera a) del comma 2, è inserita la seguente lettera:

«a-bis) la documentazione pervenuta ai sensi del comma 2-bis risulta irregolare o incompleta e non sia possibile procedere all'istruttoria della domanda di contributo sulla base della documentazione agli atti.»;

c) alla lettera c) del comma 3, le parole «pur avendo ammesso l'intera» sono sostituite da «anche nel caso di ammissione dell'intera»;

d) alla lettera d-bis) del comma 3, il segno d'interpunzione «.» è sostituito da «;»;

e) dopo la lettera d-bis) del comma 3 è aggiunta la seguente lettera:

«d-ter) le domande non istruite per mancanza di fondi, come previsto dall'art. 33, comma 2-bis»;


f) alla lettera b) del comma 4, il segno d'interpunzione «.» è sostituito da «;»;

g) dopo la lettera b) del comma 4, è aggiunta la seguente lettera: «b-bis) per inammissibilità di tutta la spesa presentata.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 36 del D.P.Reg. n. 198/2017

1. Al comma 6 dell'art. 36 del decreto del Presidente della regione n. 198/2017, dopo le parole «concessione di eventuali proroghe» sono aggiunte le seguenti parole: «su specifica richiesta motivata del beneficiario trasmessa tramite posta elettronica certificata entro il termine finale fissato.».



Art. 12.

Modifiche all'art. 37 del D.P.Reg. n. 198/2017

1. All'art. 37 del decreto del Presidente della regione n. 198/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del primo periodo del comma 1, le parole «ed F» sono sostituite dalle seguenti «, F e G-bis»;

b) al comma 1, alla fine del secondo paragrafo, la parola «FEG» è sostituita da «IOL»;

c) al comma 3, il numero «60» è sostituito da «180» e le parole «dalle approvazioni di cui al comma 2» sono sostituite da «dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di incentivo»;

d) al comma 4, alla fine del paragrafo, le parole «del provvedimento di concessione» sono sostituite da «dell'incentivo concesso»;

e) al comma 4-bis, alla fine del paragrafo, dopo le parole «sono archiviate» sono aggiunte le seguenti parole: «e di detta archiviazione è data comunicazione all'istante a mezzo posta elettronica certificata».

Art. 13.

Modifiche all'art. 38 del D.P.Reg. n. 198/2017

1. All'art. 38 del decreto del Presidente della regione n. 198/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola «FEG» è sostituita da «IOL» e sono sopresse le parole «, previa convalida dei dati inseriti e sottoscrizione con firma digitale»;

b) al comma 1 bis, la parola «FEG» è sostituita da «IOL»;

c) al comma 4, sono sopresse le parole «, ovvero, nel caso di iniziative relative a investimenti su beni immobili ai sensi dell'art. 36, comma 6»;

d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Il termine di cui al comma 1-bis, nel caso di iniziative relative a lavori su beni immobili e di costruzione di immobili, qualora la data effettiva di conclusione dei lavori sia successiva al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, si intende fissato entro i due mesi successivi alla data di effettiva ultimazione dei lavori. Tale termine può essere prorogato ai sensi e con le modalità di cui al comma 4.»

Art. 14.

Modifiche all'art. 39 del D.P.Reg. n. 198/2017

1. All'art. 39 del decreto del Presidente della regione n. 198/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 2, è sostituita dalla seguente:

«c) per tutte le iniziative, a esclusione di quelle di cui alla lettera b-bis), laddove i documenti originali di spesa non siano emessi in formato elettronico, copia dei documenti medesimi, annullati in originale dal soggetto beneficiario con apposita dicitura relativa all'ottenimento dell'incentivo»;

b) dopo la lettera c) del comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) In caso di documenti originali di spesa emessi in formato elettronico, la dicitura di annullo ai fini del contributo concesso deve essere inserita dagli emittenti all'atto della predisposizione dei documenti medesimi. Laddove ciò non sia possibile, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 dal legale rappresentate del beneficiario, comprendente l'elenco dei giustificativi resi in formato elettronico ma privi di annullamento informatico, con indicati i relativi importi»;

c) alla lettera e) del comma 2, le parole «per tutte le iniziative, a esclusione di quelle di cui alla lettera b-bis)» sono sostituite dalle seguenti parole «con riferimento ai documenti di spesa di cui alla lettera c)»;

d) il secondo periodo del comma 4 è soppresso;

e) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Il Servizio competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 2, lettera c)»;

f) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti commi:

«11-bis. Ove l'integrazione e la regolarizzazione trasmesse tramite posta elettronica certificata risultino incomplete, il responsabile del procedimento può assegnare all'interessato un ulteriore termine non superiore a 15 giorni per provvedere.

11-ter. Nel caso in cui la documentazione trasmessa sempre tramite posta elettronica certificata permanga irregolare o incompleta, l'Ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti.»

Art. 15.

Modifiche all'art. 40 del D.P.Reg. n. 198/2017

1. All'art. 40 del decreto del Presidente della Regione 198/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. È ammissibile una sola proposta di variazione delle voci di spesa approvate salvo che nel caso di lavori di durata superiore ai 12 mesi, ove le proposte possono essere al massimo due.

2-ter. Non sono ammissibili a contributo le variazioni non approvate.

2-quater. Non sono ammissibili le variazioni di costo relative alle singole voci di spesa ammesse a contributo d'importo superiore al 40 per cento della spesa complessiva ammessa.

2-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 2 quater, l'Ufficio competente si riserva, in ogni caso, di valutare l'ammissibilità di variazioni d'importo superiore conseguenti a eventi eccezionali e imprevedibili.»

b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. La proposta di variazione trasmessa tramite posta elettronica certificata antecedentemente alla concessione del contributo è ammissibile e alla medesima si applicano le norme di cui ai commi da 1 a 3 con riferimento alle spese presentate e al contributo complessivamente concedibile. Sono sempre ammesse le rettifiche di evidenti errori materiali.

3-ter. La proposta di variazione di cui al comma 3-bis, laddove ammissibile, è approvata con l'atto di concessione del contributo. Non trova applicazione il termine di cui al comma 2.»

Art. 16.

Modifiche all'art. 41 del D.P.Reg. n. 198/2017

1. All'art. 41, comma 2, il numero «90» è sostituito da «150».

Art. 17

Modifiche all'art. 43 del D.P.Reg. n. 198/2017

1. All'art. 43 del decreto del Presidente della regione n. 198/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole «Il provvedimento di concessione dell'incentivo» sono sostituite dalle parole «L'incentivo concesso»;

b) al comma 3 le parole «Il provvedimento di concessione dell'incentivo» sono sostituite dalle parole «L'incentivo concesso»;


c) al comma 3, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

«f-bis) la documentazione pervenuta ai sensi dell'art. 39, comma 11-ter risulta irregolare o incompleta e non sia possibile procedere all'istruttoria della rendicontazione di spesa sulla base della documentazione agli atti»;

d) al comma 4, la parola «accerti» è sostituita dalle parole ritenute si sia verificata»;

e) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. Qualora gli incentivi siano concessi per mezzo di uno o più atti amministrativi collettivi, l'annullamento di cui al comma 1 e le revoche di cui ai commi 2, 3 e 5, operano con esclusivo riferimento all'incentivo concesso nonché liquidato al beneficiario interessato.»



Art. 18.

Modifiche all'Allegato A al D.P.Reg. n. 198/2017

1. Nell'Allegato A del decreto del Presidente della regione n. 198/2017, alla sezione dedicata al titolo IV, con riferimento all'art. 18 del regolamento, nella descrizione della correlata iniziativa, le parole «nell'intero anno precedente la» sono sostituite da «nei 12 mesi dell'anno precedente quello di» e dopo le parole «legge regionale 20/2006» è soppressa la parola «anche».

Art. 19.

Aggiunta dell'allegato G-bis al D.P.Reg. n. 198/2017

1. Dopo l'Allegato F al decreto del Presidente della regione n. 198/2017, è aggiunto l'Allegato G-bis come inserito dall'Allegato A al presente regolamento.

Art. 20.

Norma transitoria

1. Le disposizioni di modifica al decreto del Presidente della regione n. 198/2017 di cui agli articoli 9, 12 e 13 afferenti il nuovo sistema informatico IOL trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2. I procedimenti d'incentivazione avviati fino all'annualità contributiva 2020 continuano ad essere gestiti attraverso il sistema informatico FEG (Front end generalizzato). A decorrere dall'annualità contributiva 2021 i procedimenti d'incentivazione sono invece gestiti attraverso il sistema informatico IOL (Istanze OnLine).

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 20)

INSERIMENTO DELL'ALLEGATO G-BIS AL D.P.REG. 198/2017

Allegato G-bis
(in relazione all'articolo 37)

PUNTEGGI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Descrizione elementi di valutazione	Punteggio
Progetto sviluppato con 1 o 2 partner/partners	1
Progetto sviluppato con 3 o più partners	1
Progetto sviluppato con 1 partner appartenenti al settore pubblico	1
Progetto sviluppato con 2 o più partners appartenenti al settore pubblico	1
Assenza di altre sovvenzioni, incentivi, sussidi e vantaggi economici provenienti dalla pubblica amministrazione a sostegno del progetto	1
Progetto con estensione regionale	1
I soggetti destinatari del progetto sono più di 10	1

Visto: IL PRESIDENTE: FEDRIGA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 dicembre 2020, n. 0173/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con DPRReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 23 dicembre 2020 n. 52)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, che prevede che con Regolamento di organizzazione siano disciplinate le materie di cui ai commi 2, 3 e 3-bis dell'articolo medesimo;

Visto il proprio decreto del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali»;

Visti i propri decreti 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., 21 giugno 2007, n. 0188/Pres., 11 marzo 2008, n. 074/Pres., 8 agosto 2008, n. 0209/Pres., 21 dicembre 2009, n. 0359/Pres., 27 agosto 2010, n. 0200/Pres., 25 giugno 2012, n. 0133/Pres., 5 settembre 2013, n. 0161/Pres., 15 luglio 2014, n. 0145/Pres., 26 gennaio 2015, n. 017/Pres., 24 marzo 2015, n. 065/Pres., 22 settembre 2015, n. 0193/Pres., 4 marzo 2016, n. 046/Pres., 26 luglio 2018, n. 0155/Pres., 18 luglio 2019 n. 0117/Pres., 10 febbraio 2020, n. 017/Pres. e 16 giugno 2020, n. 084/Pres., con i quali si sono apportate modifiche e integrazioni al suddetto Regolamento;

Ravvisata la necessità di apportare ulteriori modifiche al suddetto regolamento finalizzate ad adeguare il testo alle modifiche nel contempo intervenute in sede legislativa (recate, in particolare, dall'art. 10 comma 1 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 relativamente alla soppressione del trattamento economico aggiuntivo per il vicedirettore centrale in caso di reggenza di un Servizio vacante) e a livello organizzativo (apportate dalla propria deliberazione 19 giugno 2020, n. 893, così come modificata ed integrata dalla deliberazione 24 luglio 2020, n. 1133, in ordine, in particolare, alla struttura direzionale competente in materia di *internal audit*) nonché al fine di prevedere, in un'ottica di maggiore flessibilità operativa, che le strutture stabili di livello inferiore al servizio possano operare, nelle materie di propria competenza, anche a supporto delle posizioni organizzative;

Preso atto della nuova disciplina del sistema delle relazioni sindacali di cui al titolo VII del Contratto collettivo di Comparto del personale non dirigente triennio normativo ed economico 2016-2018, sottoscritto il 15 ottobre 2018;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 23 ottobre 2020, n. 1579, con la quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 18/1996, è stato approvato, in via preliminare, il «Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPRReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.»;

21R00268



Visto il parere, favorevole a maggioranza, reso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge regionale n. 18/1996, dalla 1ª Commissione consiliare permanente in ordine alla succitata deliberazione n. 1579/2020, nella seduta del 19 novembre 2020;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del «Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPRReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.»;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 27 novembre 2020, n. 1795;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPRReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.» allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPRReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

Art. 1.

Modifica all'art. 7 del DPRReg 0277/Pres./2004

1. Dopo il primo periodo del comma 7 dell'art. 7, del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali) è aggiunto il seguente: «Le strutture stabili di livello inferiore al servizio possono, altresì, operare, nelle materie di propria competenza, a supporto delle posizioni organizzative.»

Art. 2.

Modifica all'art. 14-ter del DPRReg 0277/Pres./2004

1. Al comma 2 dell'art. 14-ter del DPRReg 0277/Pres./2004, le parole: «su proposta dell'Assessore» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Presidente della Regione o dell'Assessore».

Art. 3.

Modifica all'art. 17-bis del DPRReg 0277/Pres./2004

1. Al comma 3 dell'art. 17-bis del DPRReg 0277/Pres./2004, le parole: «, sentito il Ragioniere generale,» sono soppresse.

Art. 4.

Modifica all'art. 19 del DPRReg 0277/Pres./2004

1. La lettera b-bis) del comma 8 dell'art. 19 del DPRReg 0277/Pres./2004, è soppresa.

Art. 5.

Modifica all'art. 27 del DPRReg 0277/Pres./2004

1. Il terzo periodo del comma 1 dell'art. 27 del DPRReg 0277/Pres./2004, è soppreso.»

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto: *Il Presidente*: FEDRIGA

21R00269

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 dicembre 2020, n. 0176/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata ai sensi degli articoli 26, comma 3, 22, comma 1, e 36, comma 3 bis, lettera f), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2019, n. 226.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 30 dicembre 2020 n. 53)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e, in particolare:

— l'art. 26, comma 3, secondo cui con regolamento regionale sono definiti, anche con riferimento agli adempimenti in materia di stato di disoccupazione di cui al capo II del decreto legislativo n. 150/2015, gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata;

— l'art. 22, comma 1, secondo cui la Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato ed in particolare di quelli di non discriminazione, adeguata informazione e pari opportunità, disciplina le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 16 della legge 8 febbraio 1987, n. 56, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;

— l'art. 36, comma 3-bis, lettera f), secondo cui la Regione definisce con regolamento i criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);



Visto il «Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata ai sensi degli articoli 26, comma 3, e 22, comma 1, e 36, comma 3-bis, lettera f), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», emanato con proprio decreto 23 dicembre 2019, n. 0226/Pres.;

Preso atto che la Commissione regionale per il lavoro nella seduta del 9 novembre ha espresso parere favorevole sul «Regolamento di modifica al Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata ai sensi degli articoli 26, comma 3, e 22, comma 1 e 36, comma 3-bis, lettera f), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2019, n. 226»;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata ai sensi degli articoli 26, comma 3, e 22, comma 1 e 36, comma 3-bis, lettera f), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2019, n. 226» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2020, n. 1832;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata ai sensi degli articoli 26, comma 3, e 22, comma 1 e 36, comma 3-bis, lettera f), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2019, n. 226» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata ai sensi degli articoli 26, comma 3, 22, comma 1, e 36, comma 3-bis, lettera f), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2019, n. 226.

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 226/2019

1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2019, n. 226 (Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata ai sensi degli articoli 26, comma 3, 22, comma 1, e 36, comma 3-bis, lettera f), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «di cui all'art. 21 della legge regionale n. 18/2005» sono soppresse;

b) dopo le parole: «rivolte a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro,» sono inserite le seguenti: «i cui all'art. 21 della legge regionale n. 18/2005,».

Art. 2.

Modifica all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 226/2019

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 226/2019, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5 bis. Al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento nell'accesso alle prestazioni concernenti i diritti sociali, in attuazione del principio di cui all'art. 19, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 150/2015, la disposizione di cui al comma 5 non trova applicazione al solo fine della verifica dei requisiti di accesso all'indennità di cui all'art. 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) per soggetti in particolari condizioni (cosiddetta APE sociale).»

Art. 3.

Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 226/2019

1. Il comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 226/2019 è sostituito dal seguente:

«3. La graduatoria è elaborata esclusivamente con riferimento ai soggetti che presentano l'adesione ai centri per l'impiego individuati dall'avviso, nelle date stabilite per la raccolta delle adesioni.»

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto: *Il Presidente*: FEDRIGA

21R00270



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 dicembre 2020, n. 0177/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 30 dicembre 2020, n. 53)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), ed in particolare l'art. 14 che disciplina l'istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili;

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), come da ultimo novellata dalla legge regionale 16 ottobre 2020, n. 17, e, in particolare, l'art. 39 che istituisce il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità e ne disciplina le modalità di utilizzo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 808, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2020, n. 1696, la quale, in attuazione dell'art. 36, comma 3-bis, lettera b), e dell'art. 39, comma 3, della legge n. 18/2005, individua le tipologie di azioni finanziabili attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul Fondo regionale;

Visto il comma 3-bis dell'art. 39 della legge regionale n. 18/2005, secondo cui con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità con concessione degli interventi di cui al comma 3 del medesimo articolo che abbiano natura contributiva;

Preso atto che la Commissione regionale per il lavoro nella seduta del 9 novembre 2020 ha espresso parere favorevole sullo schema del «Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'art. 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)»;

Visto il testo del «Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'art. 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2020, n. 1871;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'art. 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'art. 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

(Omissis).

Capo I

REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione dell'art. 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi volti al finanziamento di interventi finalizzati alla promozione, incentivazione, realizzazione e stabilizzazione del collocamento mirato di persone con disabilità.

Art. 2.

Definizioni


1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) costo salariale lordo: l'importo totale dei costi sostenuti dal datore di lavoro in relazione al posto considerato e per il periodo in cui il lavoratore è impiegato, comprendente:

1) la retribuzione lorda, prima delle imposte così come specificata nei prospetti paga mensili redatti nel rispetto degli obblighi contrattuali di riferimento, la quota del trattamento di fine rapporto di lavoro maturata, i ratei riferiti alle mensilità aggiuntive;

2) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali INPS e la quota di contribuzione INAIL;

3) i contributi assistenziali per figli e familiari;



b) lavoratori con particolare difficoltà di inserimento al lavoro: i lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto dei disabili) valutati tali da parte del Comitato tecnico in relazione alla presenza o compresenza di situazioni di particolare complessità quali:

- 1) diagnosi di disabilità multiple con particolare riferimento alla disabilità psichica;
- 2) disabilità complesse aggravate da contesti socio-relazionali che presentino criticità;
- 3) presenza di periodi di disoccupazione di lunga durata (superiori a ventiquattro mesi);
- 4) presenza di difficoltà a sostenere e mantenere da parte del lavoratore rapporti di lavoro duraturi;

c) impresa in difficoltà: impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

1) nel caso di società a responsabilità limitata, diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (37) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

5) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Art. 3.

Beneficiari degli incentivi

1. Sono beneficiari degli incentivi di cui all'art. 1 i seguenti soggetti, con esclusione del lavoro domestico:

a) datori di lavoro privati soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/1999;

b) datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione in quanto hanno già coperto l'intera quota d'obbligo di cui alla legge n. 68/1999 o perché occupano un numero di dipendenti considerati ai fini del computo inferiore a 15.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono possedere i seguenti requisiti:

a) se imprese, risultare iscritte al registro delle imprese della Regione, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale;

b) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative;

c) se cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali;

d) se cooperative o consorzi di cooperative o cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali con sede nel territorio di regioni diverse dal Friuli-Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nel territorio regionale, purché il rapporto di lavoro per la cui instaurazione è chiesto il contributo si svolga in Friuli-Venezia Giulia;

e) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all'Albo delle imprese artigiane;

f) se associazioni o fondazioni, avere una sede nel territorio regionale;

g) se prestatori di attività professionali in forma individuale, associata o societaria, svolgere la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, nel territorio regionale;

h) se organizzazioni di volontariato, risultare iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge -quadro sul volontariato);

i) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro delle persone con disabilità, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;

j) non aver fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione si richiede l'incentivo ai sensi del presente regolamento;

k) se cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, rispettare negli inserimenti lavorativi i contratti collettivi nazionali di lavoro e avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno in materia di organizzazione del lavoro dei soci alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).

l) non essere impresa in difficoltà.

Art. 4.

Destinatari

1. Sono destinatari degli incentivi di cui all'art. 1 i seguenti soggetti:

a) lavoratori con disabilità di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999, iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999 e assunti con le procedure di cui alla legge n. 68/1999;

b) lavoratori con disabilità già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi della legge n. 68/1999 o della previgente disciplina sul collocamento obbligatorio (legge 2 aprile 1968, n. 482 «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private»), che presentino particolare difficoltà di mantenimento al lavoro;

c) lavoratori con disabilità che sono stati computati nella quota di riserva di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999 in costanza di rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 4, della medesima legge n. 68/1999;

d) lavoratori con disabilità già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi della legge n. 68/1999 o della previgente disciplina sul collocamento obbligatorio e per i quali si verifici un aggravamento delle condizioni di salute che possa compromettere il mantenimento o il proseguimento del rapporto di lavoro.

Art. 5.


Interventi finanziabili

1. Gli interventi per i quali è possibile richiedere gli incentivi sono i seguenti:

a) assunzione e stabilizzazione dei lavoratori con disabilità;

b) realizzazione ed adeguamento del posto di lavoro;

c) rimozione delle barriere architettoniche e di diversa natura;



d) rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate al lavoro agile o a forme concordate di telelavoro;

e) iniziative volte a garantire l'accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti;

f) iniziative volte a sostenere i progetti di riabilitazione dei lavoratori con disabilità;

g) iniziative volte a sostenere la formazione del responsabile dell'inserimento lavorativo;

h) attività di tutoraggio svolte da dipendenti interni, anche con riferimento alle convenzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), o da soggetti esterni all'azienda, rivolte a lavoratori per i quali risulti particolarmente problematica la collocabilità;

i) attività formative rivolte al personale dell'azienda in cui sono inseriti lavoratori con disabilità;

j) tirocini finalizzati all'integrazione lavorativa di soggetti con disabilità;

k) progetti innovativi finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Art. 6.

Incentivi per assunzioni con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato non inferiore ai dodici mesi

1. Sono concessi incentivi finalizzati all'assunzione con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato non inferiore a dodici mesi, di lavoratori con disabilità da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2. Entrambe le tipologie di contratto devono prevedere almeno 15 ore settimanali di lavoro.

2. Sono ammissibili a incentivo le assunzioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, salvo che le nuove assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;

b) non riguardare lavoratori che abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro richiedente superiore ai 180 giorni nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, fatta eccezione per rapporti di lavoro intermittenti;

c) avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale;

d) non essere riferibili a trasferimenti di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile, salvi i casi di cui all'art. 47, commi 4-bis o 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. legge comunitaria per il 1990);

e) qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardare il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro.

f) qualora si tratti di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, il rapporto di lavoro dovrà permanere per un periodo pari a trentasei mesi dalla data di assunzione.

3. È ammissibile a incentivo l'inserimento del lavoratore con disabilità in qualità di socio lavoratore di cooperativa.

4. Non sono ammissibili a incentivo le assunzioni dei lavoratori con disabilità che siano state effettuate:

a) con contratti di lavoro intermittente;

b) a seguito di stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 276/2003.

Art. 7.

Incentivi ai datori di lavoro privati finalizzati alla stabilizzazione di lavoratori con disabilità

1. Sono concessi incentivi finalizzati a favorire la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato dei lavoratori con disabilità, già in forza presso i datori di lavoro di cui all'art. 3, comma 1, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2.

2. Sono ammissibili a incentivo le assunzioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale;

b) qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardare il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro.

3. Non sono ammissibili a incentivo le stabilizzazioni dei lavoratori con disabilità stipulate:

a) con contratti intermittenti;

b) con contratti che prevedano un numero di ore settimanali inferiore a quindici.

Art. 8.

Incentivi per la realizzazione e l'adeguamento del posto di lavoro

1. Sono concessi incentivi finalizzati alla realizzazione e all'adeguamento del posto di lavoro a favore del lavoratore con disabilità assunto con contratto a tempo indeterminato che permettano il pieno svolgimento di compiti propri della mansione affidata.

2. Sono ammissibili le spese sostenute per:

a) acquisto di macchinari, attrezzature, mobili e elementi di arredo, macchine per ufficio e programmi informatici;

b) realizzazione di opere e lavori finalizzati all'adeguamento del posto di lavoro;

c) acquisto di apparecchiature e/o ausili, di qualsiasi natura.

3. Ogni intervento di realizzazione o adeguamento del posto di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo deve essere giustificato dalle specifiche esigenze legate alla disabilità del lavoratore interessato, desumibili dalla visita di accertamento ai sensi della legge n. 68/1999 e a seguito di valutazione del comitato tecnico come previsto dall'art. 32 comma 3.

Art. 9.

Incentivi per la rimozione delle barriere architettoniche e di diversa natura

1. Sono concessi incentivi per gli interventi che prevedono la rimozione delle barriere architettoniche e di diversa natura riferite al lavoratore con disabilità assunto con contratto a tempo indeterminato.

2. Sono ammissibili le spese sostenute per:

a) rimozione delle barriere architettoniche che, in qualsiasi modo, possono impedire o pregiudicare l'inserimento lavorativo della persona con disabilità che si concretizzino in lavori di ristrutturazione e trasformazione dei locali e, in genere, delle strutture e degli ambienti di lavoro;


b) rimozione delle barriere di diversa natura quali a titolo esemplificativo e non esaustivo l'applicazione di segnaletiche visive, tattili e acustiche e ogni altro accomodamento ragionevole che permetta la piena partecipazione su un piano di parità ed eguaglianza con gli altri dipendenti.

3. Ogni intervento di rimozione di barriera architettonica e di diversa natura di cui al comma 1 del presente articolo deve essere giustificato dalle specifiche esigenze legate alla disabilità del lavoratore interessato, desumibili dalla visita di accertamento effettuata ai sensi della legge n. 68/1999 e a seguito di valutazione del comitato tecnico, come previsto dall'art. 32, comma 3.

Art. 10.

Incentivi per rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate al lavoro agile o a forme concordate di telelavoro

1. Sono concessi incentivi per gli interventi diretti alla rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate a forme concordate di telelavoro o lavoro agile attraverso l'introduzione di tecnologie informatiche e di comunicazione a distanza mediante la creazione di



postazioni di telelavoro, adeguate alle effettive abilità e capacità del lavoratore con disabilità, che permettano il pieno svolgimento dei compiti propri della mansione allo stesso affidata.

2. Sono ammissibili le spese sostenute per:

a) acquisto di macchinari, attrezzature, mobili ed elementi di arredo, macchine per ufficio e programmi informatici, installazione di adeguata connessione ad internet e formazione specifica finalizzati allo svolgimento delle attività in telelavoro o lavoro agile;

b) acquisto di apparecchiature o ausili, di qualsiasi natura giustificati dalle specifiche esigenze legate alla disabilità del lavoratore interessato, desumibili dalla visita di accertamento effettuata ai sensi della legge n. 68/1999 e a seguito di valutazione del comitato tecnico, come previsto dall'art. 32, comma 3.

Art. 11.

Incentivi volti a garantire l'accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti

1. Sono concessi incentivi, per la durata massima di dodici mesi dall'assunzione, finalizzati a garantire l'accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti del lavoratore con disabilità.

2. Sono ammissibili le spese sostenute per il trasporto del lavoratore con disabilità sul luogo di lavoro:

a) con mezzi di trasporto pubblico ovvero privato che effettua servizio pubblico in caso di assenza dello stesso;

b) con modalità di trasporto personalizzato a carico di terzi con mezzi attrezzati o accompagnamento.

Art. 12.

Incentivi volti a sostenere i progetti di riabilitazione

1. Sono concessi incentivi, per la durata massima di dodici mesi, per la copertura dei costi salariali lordi relativi alle ore impiegate da un lavoratore con disabilità per la riabilitazione, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 (Attuazione dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi).

2. L'incentivo è concesso a condizione che:

a) il lavoratore abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento;

b) le ore dedicate alla riabilitazione vengano accordate dal datore di lavoro a seguito di istanza presentata dal dipendente ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 119/2011;

c) il datore di lavoro si impegni, qualora il rapporto di lavoro in essere sia a tempo determinato, compatibilmente con l'idoneità del lavoratore a riprendere servizio, a prorogare il contratto per la durata del periodo di riabilitazione ovvero, se la fruizione è avvenuta in modo frazionato, per il periodo trascorso dall'inizio alla conclusione del progetto di recupero riabilitativo, o comunque compatibilmente con quanto previsto dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese).

Art. 13.

Incentivi per la formazione del responsabile dell'inserimento lavorativo

1. Sono concessi incentivi finalizzati alla formazione di un lavoratore, assunto con contratto a tempo indeterminato, a cui è stato affidato l'incarico di responsabile dell'inserimento lavorativo.

2. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) costo salariale lordo relativo alle ore di formazione del lavoratore di cui al comma 1;

b) quote di iscrizione e ulteriori spese sostenute dal lavoratore di cui al comma 1, strettamente connesse al percorso formativo, ovvero spese per il percorso formativo organizzato dal datore di lavoro avvalendosi di enti o liberi professionisti.

3. I percorsi formativi di cui al comma 1 hanno a riferimento i seguenti ambiti:

a) conoscenza della normativa in materia di disabilità e lavoro, di pari opportunità e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

b) conoscenza delle procedure dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e dell'applicazione di politiche di inclusione;

c) conoscenza dei servizi del lavoro con particolare riferimento al collocamento mirato, dei servizi sociali e sanitari territoriali e dell'attività del terzo settore;

d) competenze trasversali per la gestione delle risorse umane nelle diversità;

e) conoscenza dei sistemi di classificazione del funzionamento, della disabilità e della salute e progettazione personalizzata;

f) organizzazione aziendale e accomodamenti ragionevoli;

g) procedure di invalidità civile e da lavoro.

Art. 14.

Incentivi per attività di tutoraggio interno

1. Sono concessi incentivi, per la durata massima di dodici mesi, per singolo intervento, per la copertura dei costi salariali lordi relativi alle ore impiegate da dipendenti del datore di lavoro per attività di tutoraggio dedicata all'assistenza dei lavoratori con disabilità.

2. L'attività di tutoraggio deve essere svolta secondo un progetto personalizzato predisposto a favore del lavoratore con disabilità, che deve indicare:

a) un *tutor* per ciascun lavoratore con disabilità;

b) i compiti e gli impegni del *tutor*, che comprendono attività di accompagnamento e sostegno volte a favorire l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, la socializzazione nell'ambiente di lavoro e l'apprendimento delle mansioni assegnate, supportando il processo per il raggiungimento dell'autonomia lavorativa del soggetto medesimo;

c) il numero previsto di ore dedicate all'attività di tutoraggio comprese nel normale orario di lavoro del dipendente incaricato.

3. L'attività di tutoraggio a favore del lavoratore con disabilità con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo assunto da una cooperativa sociale di tipo B a seguito delle convenzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 276/2003, deve essere svolta secondo un progetto personalizzato e deve indicare:

a) un *tutor* per ciascun lavoratore con disabilità;

b) i compiti e gli impegni del *tutor*, oltre a quanto già concordato nella commessa di lavoro, che comprendono attività di accompagnamento e sostegno volte a favorire l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, la socializzazione nell'ambiente di lavoro e l'apprendimento delle mansioni assegnate, supportando il processo per il raggiungimento dell'autonomia lavorativa del soggetto medesimo;

c) il numero previsto di ore dedicate all'attività di tutoraggio comprese nell'orario di lavoro del dipendente incaricato ulteriori a quelle già concordate nella commessa di lavoro.

Art. 15.

Incentivi per attività di tutoraggio esterno


1. Sono concessi incentivi, per la durata massima di dodici mesi, per singolo intervento, per le spese sostenute per attività di tutoraggio svolta da tecnici esterni, non dipendenti dal datore di lavoro, con specifiche competenze.

2. È ammissibile il costo delle ore dedicate all'attività di tutoraggio.

3. L'attività di tutoraggio deve essere svolta secondo un progetto personalizzato, predisposto a favore del lavoratore con disabilità, che deve indicare:

a) un *tutor* per ciascun lavoratore con disabilità;

b) i compiti e gli impegni del *tutor*, che comprendono attività di accompagnamento e sostegno volte a favorire l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, la socializzazione nell'ambiente di lavoro e l'apprendimento delle mansioni assegnate, supportando il processo per il raggiungimento dell'autonomia lavorativa del soggetto medesimo;



c) il numero previsto di ore dedicate dal tecnico esterno all'attività di tutoraggio;

d) il costo dell'attività.

4. Non sono ammissibili a incentivo le spese di cui al comma 1 relativamente ai lavoratori assunti a seguito di stipula di convenzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 276/2003.

Art. 16.

Incentivi per attività formative rivolte al personale dell'azienda in cui sono inseriti lavoratori con disabilità

1. Sono concessi incentivi per le spese sostenute dal datore di lavoro per attività formative finalizzate alla diffusione della integrazione e inclusione sociale e lavorativa rivolte ai lavoratori, anche incaricati del tutoraggio del lavoratore con disabilità, per la durata massima di tre mesi, purché non riconducibili a formazione obbligatoria.

2. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) costo salariale lordo relativo alle ore di formazione dei lavoratori di cui al comma 1;

b) quote di iscrizione e ulteriori spese sostenute dai lavoratori, strettamente connesse al percorso formativo, ovvero spese per il percorso formativo organizzato dal datore di lavoro avvalendosi di enti o liberi professionisti.

Art. 17.

Incentivi ai datori di lavoro che attivano tirocini finalizzati all'integrazione lavorativa di soggetti con disabilità

1. Sono concessi incentivi per i datori di lavoro che attivano tirocini ai sensi della normativa regionale in materia di tirocini *extracurricolari*.

2. Sono ammissibili le spese sostenute per l'indennità di partecipazione erogata al tirocinante.

3. Il periodo di tirocinio finanziabile non può essere inferiore a mesi due e superiore a mesi sei.

4. Sono esclusi dall'intervento di cui al comma 1 i tirocini per i quali il datore di lavoro riceve altre forme di finanziamento.

Art. 18.

Incentivi per l'attivazione di progetti innovativi finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità

1. Sono concessi incentivi per l'attivazione di progetti innovativi, fino ad un massimo di 3 progetti per anno solare, finalizzati ad incrementare gli inserimenti lavorativi delle persone con disabilità, tesi a migliorarne le condizioni lavorative e che creino le precondizioni per ulteriori futuri inserimenti, fatto salvo il divieto di doppia contribuzione.

2. Sono finanziabili i progetti innovativi che prevedano:

a) la valorizzazione della persona con disabilità, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro e il recupero di antichi mestieri e tradizioni o di risorse storiche e ambientali, connessa allo sviluppo economico e sociale dell'ambiente lavorativo, della comunità o del territorio di appartenenza;

b) l'indicazione del numero di soggetti con disabilità assunti a tempo indeterminato;

c) una prospettiva temporale più ampia della durata del progetto ammesso a contributo supportata dalla conoscenza e dall'analisi dei bisogni della realtà di riferimento del progetto con indicazione in particolare della ricaduta occupazionale;

d) la costruzione di reti di almeno due tra soggetti privati e pubblici nell'ottica della diffusione di una cultura di inclusione sociale.

3. I progetti di cui al comma 1, al fine della loro realizzazione devono prevedere:

a) l'assunzione di almeno un lavoratore con disabilità, attraverso le procedure di cui alla legge n. 68/99, con contratto a tempo indeterminato di almeno quindici ore settimanali entro il termine perentorio di novanta giorni dall'avvio del progetto come definito all'art. 31, comma 1;

b) le attività formative previste negli interventi di cui agli articoli 13 o 16.

4. I progetti di cui al comma 1, al fine della loro realizzazione, possono prevedere:

a) l'assunzione, di un lavoratore, anche privo di disabilità, dedicato esclusivamente alle attività inerenti al progetto stesso;

b) l'acquisto, *leasing* o noleggio di materiali e beni strumentali finalizzati al progetto.

5. I progetti devono avere una durata compresa tra dodici e ventiquattro mesi.

6. Sono ammissibili:

a) i costi per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato del lavoratore con disabilità, come definiti dall'art. 6, comma 2;

b) i costi previsti per gli interventi definiti dagli articoli da 8 a 16;

c) i costi per l'assunzione del lavoratore anche privo di disabilità, riferiti al costo salariale lordo;

d) i costi per l'acquisto, *leasing* o noleggio di materiali e beni strumentali quali, a titolo esemplificativo attrezzature tecniche e informatiche, attrezzature specifiche o *software* gestionali non rientranti in quelli definiti dagli articoli da 8 a 10 ma strettamente finalizzati al progetto.

Art. 19.

Ammontare degli incentivi

1. L'ammontare massimo degli incentivi per ciascun intervento è pari a:

a) euro 12.000,00 per gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, per contratti a tempo indeterminato;

b) euro 6.000,00 per gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, per contratti a tempo determinato non inferiore ai dodici mesi;

c) euro 6.000,00 per gli interventi di cui all'art. 7;

d) euro 10.000,00 per gli interventi di cui agli articoli 8 e 9;

e) euro 8.000,00 per gli interventi di cui all'art. 10;

f) euro 2.000,00 per gli interventi di cui all'art. 11;

g) euro 3.000,00 per gli interventi di cui all'art. 12;

h) euro 15.000,00 per gli interventi di cui all'art. 13;

i) euro 15.000,00 per gli interventi di cui agli articoli 14, 15 e 16;

j) euro 3.500,00 per gli interventi di cui all'art. 17;

k) euro 60.000,00 per gli interventi di cui all'art. 18 ripartiti secondo i seguenti importi:

1) fino ad un massimo di euro 40.000,00 per le spese di cui all'art. 18, comma 6, lettera a);

2) fino ad un massimo di euro 15.000,00 per le spese di cui all'art. 18, comma 6, lettera b);

3) fino ad un massimo di euro 5.000,00 per le spese di cui all'art. 18, comma 6, lettera c), elevabile fino a euro 10.000,00 nel caso di assunzione a tempo indeterminato;

4) fino ad un massimo di euro 30.000,00 per le spese di cui all'art. 18, comma 6, lettera d).

2. L'ammontare degli incentivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) è maggiorato di euro 1.500,00 nei seguenti casi:

a) lavoratori di età pari o superiore a 50 anni;


b) lavoratrici donne;

c) lavoratori con particolari difficoltà di inserimento al lavoro.

3. Le maggiorazioni di cui al comma 2 sono cumulabili fra loro. Le maggiorazioni di cui comma 2, lettere a) e b) non sono concesse, relativamente alla stabilizzazione di cui all'art. 7, qualora siano state già concesse allo stesso datore di lavoro richiedente per l'assunzione del medesimo lavoratore.

4. L'ammontare dell'incentivo per gli incentivi di cui all'art. 7, comma 1, nel caso di contratti a tempo parziale, è rapportato all'orario effettivamente svolto.

5. L'ammontare degli incentivi di cui al comma 1, lettera i), non può comunque superare il 70 per cento dell'indennità di partecipazione riconosciuta al tirocinante.



6. L'ammontare dell'incentivo di cui al comma 1, lettera *l*), non può comunque superare il 50 per cento dei costi ammissibili.

7. Per gli interventi di cui all'art. 11, comma 2, lettera *a*), è previsto un rimborso non superiore ad euro 8,00 per giornata di lavoro effettivamente svolto.

Capo II.

REGIMI DI AIUTO E CUMULABILITÀ

Art. 20.

Regimi di aiuto

1. Gli incentivi previsti dagli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18, comma 6, lettere *a*) e *b*) per gli interventi previsti dagli articoli da 8 a 14 e 16, sono concessi in regime di aiuti in esenzione per categoria, in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 187 del 26 giugno 2014, con riferimento:

a) all'art. 33 (Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità) per gli incentivi di cui all'art. 6 e 18, comma 2, lettera *a*), del presente regolamento;

b) all'art. 34 (Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità) per gli incentivi di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18, comma 6, lettera *b*) per gli interventi previsti dagli articoli da 8 a 14 e 16.

2. Gli incentivi previsti dagli articoli 7, 15, 17 e 18, comma 6, lettere *b*) per gli interventi previsti dall'art. 18 comma 6, *c*) e *d*), sono concessi in regime di aiuti «*de minimis*», in conformità ai Regolamenti (UE) di seguito indicati:

a) regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»), pubblicato nella GUUE L n. 352 del 24 dicembre 2013;

b) regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (UE) n. 1860/2004, pubblicato sulla GUUE L n. 190/45 del 27 giugno 2014;

c) regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti «*de minimis*» nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla GUUE L n. 352 del 24 dicembre 2013.

3. I regimi di aiuto del presente articolo si applicano ai beneficiari dell'art. 3 che hanno natura di impresa.

Art. 21.

Intensità di aiuto

1. L'intensità di aiuto per gli incentivi previsti dall'art. 6 e 18, comma 3, lettera *a*) non supera il 75 per cento delle spese ammissibili.

2. L'intensità di aiuto per gli incentivi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 e 18, comma 6, lettera *b*) per gli interventi previsti dagli articoli da 8 a 14 e 16, non supera il 100 per cento delle spese ammissibili.

Art. 22.

Cumulabilità degli incentivi

1. Gli incentivi di cui agli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18, comma 6, lettere *a*) e *b*) per gli interventi previsti dagli articoli da 8 a 14 e 16 sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili:

a) con altri aiuti di Stato o aiuti «*de minimis*» concessi da normative nazionali o locali, a meno che le medesime normative dispongano un divieto di cumulo, a condizione che il totale degli aiuti non porti al superamento dell'intensità d'aiuto più elevata applicabile in base al regolamento (UE) n. 651/2014;

b) con altri aiuti esentati ai sensi del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014, oltre la soglia massima applicabile, purché il cumulo non porti al superamento di una intensità di aiuto superiore al 100 per cento dei costi pertinenti.

2. Nel caso in cui il totale degli aiuti risultasse superiore alle intensità di aiuto di cui al comma 1, l'importo dell'incentivo dovrà essere ridotto sino al raggiungimento di tali intensità di aiuto.

3. Gli incentivi di cui agli articoli 7, 15, 17 e 18, comma 6 lettera *b*), per gli interventi previsti dall'art. 18 comma 6 *c*) e *d*), sono cumulabili con altri aiuti «*de minimis*» a condizione che il cumulo non porti al superamento del massimale di aiuto «*de minimis*» previsto dal pertinente regolamento (UE) applicato.

Capo III.

Presentazione domande e disposizioni procedurali

Art. 23.

Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione degli incentivi, sottoscritte con firma digitale ai sensi della normativa in materia, sono presentate, a pena di esclusione, sull'apposito formulario on-line, disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it sezione lavoro, nella pagina dedicata al presente regolamento, e sono inoltrate esclusivamente per via telematica tramite l'apposito applicativo informatico, secondo le modalità indicate nelle linee guida ivi disponibili.

2. Le domande per la concessione degli incentivi possono essere sottoscritte e inoltrate:

a) dal legale rappresentante, dal titolare di impresa individuale, dal libero professionista, dal procuratore interno all'impresa;

b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura che deve essere obbligatoriamente allegata da parte del legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista di cui all'art. 38 comma 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. Le domande devono indicare il nominativo del lavoratore con disabilità oggetto dell'intervento.

4. I procedimenti di cui al presente regolamento si concludono entro un termine non superiore a novanta giorni.

Art. 24.

Presentazione delle domande di cui agli articoli 6 e 7

1. Le domande di incentivo di cui agli articoli 6 e 7, a pena di inammissibilità, vanno presentate, rispettivamente, entro trenta giorni dall'assunzione, ovvero entro trenta giorni dalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.


Art. 25.

Presentazione delle domande di cui agli articoli 8, 9 e 10

1. Le domande di incentivo di cui agli articoli 8, 9 e 10, a pena di inammissibilità, vanno presentate prima dell'avvio dei lavori o degli acquisti e devono essere corredate da una relazione illustrativa degli interventi che si intendono realizzare, comprensiva del preventivo dettagliato di spesa.

2. L'intervento, a pena di inammissibilità, deve avere inizio entro tre mesi dalla comunicazione di concessione dell'incentivo e deve essere completato entro dodici mesi dall'avvio del medesimo.

3. Alle domande di cui all'art. 10, deve essere allegata la copia del contratto o accordo previsto per tali fattispecie.



4. Su istanza motivata, trasmessa prima della scadenza del termine, può essere concessa per una sola volta e per un periodo massimo di tre mesi una proroga per il completamento dei lavori.

Art. 26.

Presentazione delle domande di cui all'art. 11

1. Le domande di incentivo di cui all'art. 11, a pena di inammissibilità, vanno presentate entro trenta giorni dalla conclusione dell'intervento e devono essere corredate, dalla richiesta di erogazione del contributo e, qualora i costi non siano anticipati dal datore di lavoro, dalla dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante attestante l'impegno a rimborsare al lavoratore le spese sostenute, nella misura dell'incentivo erogato.

Art. 27.

Presentazione delle domande di cui all'art. 12

1. Le domande di cui all'art. 12, a pena di inammissibilità, vanno presentate entro trenta giorni dalla conclusione del periodo di fruizione del congedo per riabilitazione.

Art. 28.

Presentazione delle domande di cui agli articoli 13 e 16

1. Le domande di incentivo di cui agli articoli 13 e 16, a pena di inammissibilità, vanno presentate anteriormente all'avvio della formazione e devono essere corredate da una relazione sulle attività formative necessarie all'affiancamento, con l'evidenza della coerenza della tipologia della formazione e la specifica disabilità del lavoratore oggetto dell'intervento.

2. L'attività di formazione deve concludersi entro dodici mesi dalla comunicazione di concessione dell'incentivo.

Art. 29.

Presentazione delle domande di cui agli articoli 14 e 15

1. Le domande di incentivo di cui agli articoli 14 e 15, a pena di inammissibilità, vanno presentate anteriormente all'avvio del tutoraggio e devono essere corredate dal curriculum vitae del tutor e da un progetto personalizzato di tutoraggio redatto secondo quanto disposto dall'art. 14, commi 2 e 3, e dall'art. 15, comma 3, con l'evidenza della coerenza del progetto di tutoraggio e la specifica disabilità del lavoratore oggetto dell'intervento.

2. Il progetto di tutoraggio deve essere concluso entro dodici mesi dalla comunicazione di concessione dell'incentivo.

Art. 30.

Presentazione delle domande di cui all'art. 17

1. Le domande di incentivo di cui all'art. 17, a pena di inammissibilità, vanno presentate entro trenta giorni dalla conclusione del tirocinio o del periodo incentivabile, corredate dalla richiesta di erogazione del contributo.

Art. 31.

Presentazione delle domande di cui all'art. 18

1. Le domande di incentivo di cui all'art. 18, a pena di inammissibilità, vanno presentate anteriormente all'avvio del progetto, che coincide con la data del decreto di approvazione del progetto, corredate da:

a) descrizione del progetto che si intende realizzare con specifiche indicazioni degli elementi di cui all'art. 18, comma 2;

b) cronoprogramma relativo alle fasi e ai tempi di realizzazione del progetto;

c) piano finanziario con indicazione analitica dei costi previsti di cui all'art. 18, comma 6;

d) intese tra i soggetti coinvolti come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, convenzioni, protocolli, lettere di sostegno.

2. Ogni beneficiario può presentare al massimo una domanda di incentivo dal 1° gennaio al 31 ottobre di ogni anno. Le domande sono istruite in ordine cronologico.

Art. 32.

Concessione degli incentivi

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000 con procedimento a sportello, nei limiti delle risorse disponibili.

2. Le domande di contributo, complete della documentazione prevista, sono valutate sulla base di una preventiva verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per ciascuna tipologia di intervento proposta. Per gli interventi di cui agli articoli da 6 a 12 il rapporto di lavoro, oggetto dell'intervento, deve sussistere alla data di concessione del contributo.

3. Le domande sono ammissibili qualora l'intervento sia ritenuto compatibile con la disabilità del lavoratore. Per gli interventi di cui agli articoli 8, 9, 10, 14 e 15 il responsabile del procedimento richiede una valutazione al Comitato tecnico per il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'art. 38, comma 2, della legge regionale n. 18/2005, competente per territorio. Per gli altri interventi può richiedere una analogo valutazione, qualora lo ritenga opportuno. Nelle more dell'acquisizione della valutazione il termine del procedimento è sospeso fino a un massimo di sessanta giorni.

4. I progetti di cui all'art. 18 sono valutati da un'apposita Commissione, nominata con decreto del direttore centrale, composta dal Responsabile di posizione organizzativa competente, con funzione di Presidente, e sei componenti scelti tra il personale regionale. Il decreto di nomina può individuare per ciascun componente della Commissione un sostituto, in caso di assenza o impedimento. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno cinque componenti, oltre al Presidente. Il Presidente può far partecipare ai lavori della Commissione anche altri esperti scelti tra il personale regionale, senza diritto di voto. La valutazione della Commissione è finalizzata, in particolare, a valutare la coerenza, sostenibilità ed adeguatezza del progetto con le finalità indicate dalla legge e l'ammissibilità delle spese.

5. Per gli interventi diversi da quello di cui all'art. 18, il responsabile del procedimento, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere un parere alla Commissione di cui al comma 4 per le valutazioni relative all'adeguatezza dell'intervento e all'ammissibilità delle spese.


6. Non possono essere concessi alle imprese in difficoltà gli incentivi di cui agli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18, comma 6, lettera a) e lettera b), compatibilmente con gli stessi costi ammissibili di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16, per i quali si applica il regime di aiuti in esenzione per categoria.

7. Non possono essere concessi gli incentivi di cui agli articoli 7, 15, 17 e 18, comma 6, lettera a) e lettera b), compatibilmente con gli stessi costi ammissibili di cui agli articoli 7, 15 e 18, comma 6, lettera c) e lettera d), per i quali si applica il regime di aiuti «de minimis», qualora l'importo della concessione medesima porti al superamento del massimale di aiuto «de minimis» previsto dal pertinente regolamento (UE) applicato.

8. Verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi il Servizio competente richiede al soggetto che ha presentato l'istanza una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, attestante l'accettazione dell'incentivo.

9. In fase istruttoria l'Ufficio competente provvede a richiedere al beneficiario l'integrazione di informazioni o documentazioni incomplete ovvero mancanti, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Il beneficiario è tenuto a fornire, in un'unica soluzione, le integrazioni richieste entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione.

10. A conclusione dell'istruttoria l'Ufficio competente dispone con decreto la concessione dell'incentivo, nella misura di cui all'art. 19, ovvero il diniego della domanda, dandone comunicazione ai destinatari dell'intervento.



Art. 33.

Rendicontazione ed erogazione degli incentivi

1. L'erogazione degli incentivi avviene in un'unica soluzione e in base alle spese effettivamente sostenute ovvero ai costi salariali lordi effettivi con conseguente eventuale rideterminazione del contributo concesso, con le seguenti modalità:

a) per gli incentivi di cui agli articoli 6 e 7 dopo dodici mesi dall'assunzione, ovvero dopo dodici mesi dalla stabilizzazione, previa presentazione della necessaria documentazione attestante, rispettivamente, i costi salariali lordi effettivi ovvero l'indicazione dell'orario effettivamente svolto e previa verifica da parte dell'Ufficio competente della permanenza del rapporto di lavoro, fatti salvi i casi di cui all'art. 35, comma 1, lettera a);

b) per gli incentivi di cui agli articoli 8, 9 e 10 a conclusione dell'intervento ammesso a finanziamento, previa presentazione della necessaria documentazione attestante le spese ammissibili sostenute e subordinatamente alle verifiche ritenute opportune da parte dell'Ufficio competente;

c) per gli incentivi di cui agli articoli 11, 12, 14 e 15, entro trenta giorni dalla conclusione del progetto, previa presentazione della documentazione attestante i costi sostenuti;

d) per gli incentivi di cui agli articoli 13, 16 e 17 a conclusione rispettivamente del periodo di formazione e del periodo di tirocinio, previa presentazione della necessaria documentazione attestante le spese ammissibili sostenute;

e) per gli incentivi di cui all'art. 18 a conclusione del progetto previa:

1) presentazione della documentazione attestante i costi sostenuti di cui all'art. 18, comma 6;

2) verifica da parte dell'Ufficio competente della permanenza dei rapporti di lavoro per la durata prevista dal progetto o, in caso di interruzione anticipata per dimissioni volontarie, fatta eccezione per le dimissioni per giusta causa, o per decesso, delle relative sostituzioni;

3) presentazione di relazione finale del progetto con l'indicazione degli obiettivi raggiunti in relazione agli elementi di cui all'art. 18, comma 2;

f) per i progetti di cui all'art. 18, su richiesta dei beneficiari interessati, il contributo potrà essere erogato in via anticipata fino ad un massimo del 70% dell'importo concesso previa presentazione, entro il termine perentorio di novanta giorni dall'avvio del progetto, di apposita polizza fidejussoria.

2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, il beneficiario presenta la documentazione richiesta sulla base dell'apposita modulistica predisposta e resa disponibile anche sul sito internet dall'Amministrazione regionale.

3. Per gli incentivi previsti agli articoli 6 e 7 il beneficiario trasmette la documentazione attinente i costi sostenuti entro 30 giorni dalla scadenza dei 12 mesi dalla assunzione o dalla stabilizzazione; per gli incentivi previsti agli articoli 13, 14, 15 e 16 il beneficiario trasmette la documentazione attinente i costi sostenuti entro trenta giorni dalla conclusione dell'intervento.

4. Gli incentivi di cui agli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18, comma 6, lettera a) e lettera b), compatibilmente con gli stessi costi ammissibili di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16, per i quali si applica il regime di aiuti in esenzione per categoria, non possono essere erogati alle imprese che abbiano ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili con il mercato comune a seguito di una decisione della Commissione europea.

5. Qualora, dalle verifiche effettuate d'ufficio, l'impresa risultasse destinataria di un'ingiunzione di recupero pendente, l'Ufficio competente assegna un termine perentorio di 60 giorni entro il quale la medesima impresa deve provvedere alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile, pena la revoca dell'incentivo.

Art. 34.

Variazioni intervenute nel soggetto richiedente

1. Qualora il soggetto che abbia presentato domanda per gli incentivi di cui all'art. 5, sia interessato da trasformazione o da fusione di società, realizzi un conferimento, un trasferimento o un affitto di

azienda, ovvero da cessione del contratto di lavoro, l'incentivo richiesto è concesso o, se già concesso, erogato al soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione ovvero al quale l'azienda sia stata conferita, trasferita o affittata ovvero al quale venga ceduto il contratto di lavoro, purché in capo a tale ultimo soggetto prosegua il rapporto lavorativo per cui è stato richiesto l'incentivo.

2. Ai fini del comma 1, il soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione societaria ovvero al quale l'azienda sia stata conferita, trasferita o affittata ovvero al quale venga ceduto il contratto di lavoro, presenta istanza di subentro al servizio regionale competente in materia di lavoro entro novanta giorni dalla data dell'evento di cui al comma 1.

3. L'istanza di cui al comma 2 è corredata da:

a) documentazione attestante uno degli eventi di cui al comma 1;

b) documentazione attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro per cui è stato chiesto l'incentivo;

c) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso, alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 2, dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1 e 2.

4. Verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi per le istanze di cui al comma 2, il Servizio competente in materia di lavoro richiede al soggetto che ha presentato istanza di subentro relativamente agli interventi di cui agli articoli 7, 15, 17 e art. 18, comma 2, lettera c) e lettera d):

a) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante l'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso, alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime «*de minimis*» applicabile al caso di specie. La dichiarazione deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa europea applicabile di specie;

b) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, titolare di impresa individuale, libero professionista, attestante l'accettazione dell'incentivo.

Art. 35.

Revoca degli incentivi

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono interamente revocati nei seguenti casi:

a) nel caso di incentivi di cui agli articoli 6 e 7, se la cessazione del rapporto di lavoro interviene prima dei termini previsti all'art. 33, comma 1, lettera a) per motivi diversi dal licenziamento per giusta causa, dal decesso o dalle dimissioni volontarie, fatta eccezione per le dimissioni per giusta causa del lavoratore;

b) mancata realizzazione, nei termini indicati, degli interventi di cui agli articoli 8, 9 e 10 per i quali è stato concesso il finanziamento;

c) qualora l'impresa destinataria di un'ingiunzione di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato determinati aiuti illegali e incompatibili non abbia provveduto, entro il termine di cui all'art. 33, comma 5, alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile;

d) fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione vigente per chi fornisce false o mendaci dichiarazioni o produce false attestazioni, qualora, dalle verifiche effettuate in sede istruttoria, emerga la carenza di uno o più dei requisiti richiesti dalla domanda di accesso agli incentivi o comunque contenuti nella documentazione allegata alla stessa.

2. Nel caso di incentivi per assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art. 6, se la cessazione del rapporto di lavoro interviene per motivi diversi dal licenziamento per giusta causa, dal decesso o dalle dimissioni volontarie, fatta eccezione per le dimissioni per giusta causa del lavoratore, il soggetto beneficiario provvede, alla restituzione di una quota parte del contributo nelle seguenti misure:

a) se l'evento si verifica decorso un anno dall'assunzione e prima che siano trascorsi due anni, nella misura del 50 per cento dell'ammontare dell'incentivo;

b) se l'evento si verifica decorso due anni dall'assunzione e fino al terzo anno dall'assunzione, nella misura del 30 per cento dell'ammontare dell'incentivo.



3. Nel caso di incentivi di cui all'art. 7, se la cessazione del rapporto di lavoro interviene entro sei mesi dalla stabilizzazione, il contributo concesso per licenziamento per giusta causa, decesso o dimissioni volontarie, fatta eccezione per le dimissioni per giusta causa del lavoratore, verrà revocato nella misura del 50 per cento dell'ammontare dell'incentivo.

4. Il contributo revocato deve essere restituito con le procedure previste dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 36.

Controlli

1. Controlli e sopralluoghi ispettivi sono disposti dall'Ufficio competente al fine di verificare ed accertare quanto di seguito indicato:

a) il rispetto delle condizioni previste per l'ottenimento del beneficio e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto agevolato;

b) che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel regolamento;

c) che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario;

d) che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme;

e) il possesso, il mantenimento e il rispetto, da parte del beneficiario, dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, la concessione o erogazione del beneficio e la corretta destinazione del medesimo.

Capo IV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 37.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimenti amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 38.

Abrogazione

1. È abrogato il «Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'art. 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», emanato con decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2016, n. 186.

Art. 39.

Disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti in corso per i quali alla data del 31 dicembre 2020 è stato adottato il provvedimento di concessione continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Regione n. 186/2016.

2. Ai procedimenti in corso per i quali alla data del 31 dicembre 2020 non è stato adottato il provvedimento di concessione si applicano le disposizioni del presente regolamento.

3. Le domande già presentate ai sensi del decreto del Presidente della Regione 186/2016 sono ritenute ammissibili se compatibili con le previsioni del presente regolamento. Le domande sono integrate su richiesta della Direzione competente entro i termini stabiliti nella richiesta di integrazione.

Art. 40.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Visto: *Il Presidente*: FEDRIGA

21R00271

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 dicembre 2020, n. 0178/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2018, n. 236, modificato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2019, n. 227.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 30 dicembre 2020).

IL PRESIDENTE

Visto il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), relativo alla promozione dell'occupazione e di nuove attività imprenditoriali, ed in particolare gli articoli 29 (finalità e destinatari), 30 (promozione dell'occupazione), 32 (lavoro in cooperativa) e 33, comma 1, lettera c) (concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato);

Vista la legge regionale 15 ottobre 2020, n. 17 «Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento)»;

Visto il «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», emanato con proprio decreto 19 dicembre 2018, n. 0236/Pres., come modificato con proprio decreto 23 dicembre 2019, n. 0227/Pres.;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2018, n. 236, come modificato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2019, n. 227» e ritenuto di emanarlo;



Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1870 dell'11 dicembre 2020;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2018, n. 236, come modificato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2019, n. 227», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2018, n. 236, modificato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2019, n. 227.

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2018, n. 236 (Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)) è sostituita dalla seguente:

«*b*) ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge regionale n. 18/2005, per l'assunzione con contratti a tempo determinato, per necessità specifiche, legate anche al fronteggiamento di particolari criticità del mercato del lavoro regionale;».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il numero 2) della lettera *c*) del comma 1 è inserito il seguente:

«*2-bis*) risoluzione del rapporto di lavoro conseguente all'adesione all'accordo collettivo aziendale di cui all'art. 14, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;»;

b) alla lettera *e*) del comma 1, le parole: «, per un periodo complessivamente non inferiore a dodici mesi,» sono sostituite dalle seguenti: «, per un periodo complessivamente non inferiore a trecentosessanta giorni,».

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *g*) del comma 2 le parole: «il diritto al lavoro dei disabili» sono sostituite dalle seguenti: «il diritto al lavoro delle persone con disabilità» e le parole: «la contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale» sono sostituite dalle seguenti: «la contrattazione collettiva di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81/2015»;

b) alla lettera *i*) del comma 2 le parole: «i contratti collettivi nazionali di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «la contrattazione collettiva di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81/2015».

Art. 4.

Modifica all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018

1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018 le parole: «di durata non inferiore a otto mesi,» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non inferiore a sei mesi,» e le parole: «e che appartengono alla categoria di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*)» sono sostituite dalle seguenti: «e che appartengono alle categorie di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)».

Art. 5.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018

1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *d*) del comma 1 le parole: «dei contratti collettivi nazionali di lavoro,» sono sostituite dalle seguenti: «della contrattazione collettiva di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81/2015,»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini della verifica del requisito di cui al comma 2, si prendono a riferimento i periodi di vigenza dei contratti e si sommano in termini di giorni.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *a*) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*a*) assunzione a seguito di richiesta di personale effettuata dal medesimo datore di lavoro, avvalendosi del servizio di preselezione, nell'ambito di una rosa di candidature trasmesse dai Centri per l'impiego regionali;»;

b) la lettera *b*) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*b*) assunzione di soggetti che, nei diciotto mesi precedenti all'assunzione oggetto di domanda di incentivo, abbiano concluso un percorso formativo finanziato dalla Regione anche a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo;»;

c) il numero 2) della lettera *a*) del comma 3 è sostituito dal seguente:

«2) nido aziendale o convenzionato ovvero altro servizio educativo per la prima infanzia aziendale o convenzionato;»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli incrementi di cui al comma 2 non sono tra loro cumulabili. Gli incrementi di cui ai commi 2 e 3 sono tra loro cumulabili.».



Art. 7.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018

1. All'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «*di durata non inferiore a otto mesi,*» sono sostituite dalle seguenti: «*di durata non inferiore a sei mesi,*» e le parole: «*pari ad euro 1.000,00*» sono sostituite dalle seguenti: «*pari ad euro 2.500,00*»;

b) al comma 2 le parole: «*di euro 1.000,00*» sono sostituite dalle seguenti: «*di euro 500,00*»;

c) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*a) assunzione a seguito di richiesta di personale effettuata dal medesimo datore di lavoro, avvalendosi del servizio di preselezione, nell'ambito di una rosa di candidature trasmesse dai Centri per l'impiego regionali;*»;

d) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*b) assunzione di soggetti che, nei diciotto mesi precedenti all'assunzione oggetto di domanda di incentivo, abbiano concluso un percorso formativo finanziato dalla Regione anche a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo;*»;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3. Gli incrementi di cui al comma 2 non sono tra loro cumulabili.*».

Art. 8.

Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 2 le parole: «*per un periodo complessivamente non inferiore a diciotto mesi*» sono sostituite dalle seguenti: «*per un periodo complessivamente non inferiore a cinquecentoquaranta giorni*»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è abrogato.

Art. 9.

Inserimento dell'art. 10-bis al decreto del Presidente della Regione n. 236/2018

1. Dopo l'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018 è inserito il seguente:

«*Art. 10-bis (Ammontare degli incentivi per assunzioni di almeno dieci lavoratori).* — 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, nel caso di assunzioni di almeno dieci lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato di durata non inferiore a dodici mesi effettuate sul territorio regionale, l'importo di cui agli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, è incrementato:

a) del 10 per cento se è realizzato un numero di assunzioni compreso tra dieci e quattordici;

b) del 20 per cento se è realizzato un numero di assunzioni compreso tra quindici e trenta;

c) del 25 per cento se è realizzato un numero di assunzioni compreso tra trentuno e cinquanta;

d) del 30 per cento se è realizzato un numero di assunzioni superiore a cinquanta.

2. Gli incrementi di cui al comma 1 non sono cumulabili con gli incrementi di cui agli articoli 7, commi 2 e 3, e 8, comma 2.».

Art. 10.

Modifica all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018

1. Dopo il comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018 è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Gli incentivi di cui al presente regolamento non sono cumulabili con gli incentivi disciplinati dal regolamento di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge regionale n. 18/2005.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018

1. All'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «*il sistema FEG*» sono sostituite dalle seguenti: «*l'apposito applicativo informatico*»;

b) al comma 5 le parole: «*il sistema FEG*» sono sostituite dalle seguenti: «*l'apposito applicativo informatico*».

Art. 12.

Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018

1. All'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: «*tramite il sistema di gestione on-line delle domande FEG (Front end generalizzato)*» sono sostituite dalle seguenti: «*tramite l'apposito applicativo informatico*»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è abrogato.

Art. 13.

Inserimento dell'art. 16-bis al decreto del Presidente della Regione n. 236/2018

1. Dopo l'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018 è inserito il seguente:

«*Art. 16-bis (Risorse).* — 1. Le domande vengono accolte nei limiti dello stanziamento di bilancio relativo all'anno di presentazione della domanda.».

Art. 14.

Modifica all'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018

1. Dopo il comma 5 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018 è aggiunto il seguente:


«*5-bis.* Nelle ipotesi di cui all'art. 10-bis, qualora, dopo l'erogazione dell'incentivo ed entro trentasei mesi dall'assunzione a tempo indeterminato ovvero entro la scadenza del rapporto a tempo determinato, si verifici la cessazione del rapporto di lavoro, si procede alla revoca parziale dell'incentivo limitatamente alla quota relativa al lavoratore cessato. Non danno luogo alla revoca parziale il licenziamento per motivi diversi dalla giusta causa, le dimissioni e il decesso del lavoratore intervenute nel medesimo arco temporale a condizione che il beneficiario provveda, nel termine perentorio di sessanta giorni, alla sostituzione del lavoratore cessato, con la medesima tipologia contrattuale.».

Art. 15.

Regime di aiuti transitorio

1. Gli incentivi di cui agli articoli 4, 5 e 6 di cui al decreto del Presidente della Regione n. 236/2018 sono concessi quali aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni dirette in applicazione dell'art. 54 del Regime quadro nazionale della disciplina degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 64 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» a condizione che il regime esistente sia stato prorogato a seguito della quarta modifica, di cui alla comunicazione della Commissione 13 ottobre 2020 (2020/C 340 I/01) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 13 ottobre 2020, del «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*» di cui alla comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C(2020) 1863 pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 20 marzo 2020.

2. In deroga a quanto disposto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 236/2018, il regime di aiuti di cui al comma 1 si applica alle concessioni disposte fino alla data del 30 giugno 2021 o fino alla successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale ulteriore modifica al quadro temporaneo.



3. Alla scadenza delle proroghe di cui al comma 2, gli incentivi di cui agli articoli 4, 5 e 6 di cui al decreto del Presidente della Regione n. 236/2018 sono concessi a titolo di aiuti *de minimis* ai sensi dell'art. 11 del medesimo regolamento.

Art. 16.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

21R00272

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 dicembre 2020, n. 0184/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2017, n. 027/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 7 gennaio 2021)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore del turismo e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);

Visto in particolare l'art. 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere ed erogare contributi, a favore di soggetti pubblici e privati, al fine di sostenere la realizzazione di progetti che favoriscono la divulgazione dell'immagine del Friuli-Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico e della realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali atte a produrre positivi effetti in ambito turistico o importanti ricadute economiche sui territori interessati;

Visto il decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2017 n. 027/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive));

Visto il decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2019 n. 020/Pres. (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2017, n. 027/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attivi-

tà promozionale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive));;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2017, n. 027/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettere a) ed e) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)).» ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 18 dicembre 2020 n. 1898;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2017, n. 027/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettere a) ed e) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)).» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA


Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2017, n. 027/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)).

(Omissis).

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 6 nel decreto del Presidente della Regione n. 27/2017

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2017, n. 027/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi



dell'art. 62, comma 1, lettere *a*) e *b*) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)) è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Modalità di presentazione della domanda*). — 1. Le domande di finanziamento, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro i termini previsti dal bando, utilizzando esclusivamente la procedura informatizzata disponibile sul sito internet regionale alla pagina web dedicata.

2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se la procedura di spedizione della domanda informatizzata si è conclusa entro il termine di cui al bando.

3. Le domande di finanziamento, attestanti il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso ai contributi e corredate dalla documentazione prevista dal bando, sono formate utilizzando esclusivamente l'apposita procedura informatizzata di cui al comma 1.

4. È previsto l'accesso solamente tramite le credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale) ovvero il «LoginFVG» esclusivamente in modalità «Avanzato» (sistema di autenticazione tramite identificazione del richiedente che la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia mette a disposizione dei cittadini per accedere in modalità sicura ai servizi e alle applicazioni *on-line*).

5. Le domande di finanziamento previste al comma 3 sono bolate nei termini di legge, i richiedenti devono aver ottemperato al pagamento dell'imposta di bollo prima dell'invio della domanda di contributo, tramite acquisto della marca da bollo o versamento con modello F23, da conservare presso i propri uffici per eventuali controlli e sono corredate da:

a) relazione illustrativa dei progetti, manifestazioni o iniziative con l'indicazione delle finalità e del programma, delle stesse, con evidenziati i periodi e le località di svolgimento;

b) la scheda con i criteri di ammissibilità e valutazione;

c) copia scansionata del frontespizio della domanda con la marca da bollo annullata oppure copia del modello F23 con il quale è stato eseguito il pagamento del bollo, salvo il caso di esenzione.

6. Le domande compilate con il sistema informatizzato contengono la dichiarazione attestante l'esenzione o meno dell'imposta di bollo e l'indicazione se nell'ambito dell'evento, proposto, sono previste o meno attività commerciali. Qualora il richiedente goda dell'esenzione dell'imposta di bollo dovrà indicare gli estremi della relativa norma di esenzione e, nel caso si tratti di soggetti di cui all'art. 104, commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice terzo settore), il numero d'iscrizione nel relativo registro.

7. Ai sensi dell'art. 14, comma 6 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), il controllo del massimale relativo agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* SIEG già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti (RNA), alle imprese e agli altri soggetti che svolgono attività commerciale non viene richiesta la relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Le ulteriori dichiarazioni necessarie alle verifiche del massimale relativo agli aiuti *de minimis*, potranno essere richieste solo nella successiva fase di accettazione del contributo.

8. Le domande sono presentate per ogni singola iniziativa, manifestazione o progetto unitario proposti.

9. In particolare, costituiscono causa di esclusione:

a) la presentazione della domanda oltre il termine del bando;

b) la mancata sottoscrizione della domanda;

c) le richieste di contributo riferite a più eventi o appuntamenti all'interno della medesima domanda, salvo che non rispondano ad un progetto unitario che necessita di una programmazione complessiva integrata;

d) le richieste di contributo che non rispondano ai criteri di individuazione e contenuto dei progetti, iniziative o manifestazioni ammessi dal bando;

e) la presentazione della domanda senza l'utilizzo della apposita procedura informatizzata.».

Art. 2.

Modifiche dell'art. 10-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 27/2017

1. Al comma 1, lettera *b*), dell'art. 10-bis del decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2017, n. 27/Pres., le parole «il piano strategico di *marketing* turistico regionale pubblicato annualmente sul sito internet di PromoTurismoFVG» sono sostituite dalle seguenti: «le linee strategiche del marketing turistico regionale elaborate e aggiornate da PromoTurismo FVG e pubblicate sul sito istituzionale (www.regione.fvg.it).».

Art. 3.

Modifica dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 27/2017

1. All'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2017, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

«4-bis. Qualora il rendiconto relativo all'iniziativa o manifestazione realizzata ammessa a contributo sia in avanzo, il contributo viene rideterminato fino al limite della spesa che resta a carico del beneficiario e comunque fino al limite dell'avanzo stesso.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 27/2017

1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2017, n. 027/Pres. è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Modalità di presentazione della rendicontazione*). —

1. La rendicontazione della spesa sostenuta è presentata esclusivamente in via telematica con accesso tramite le credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale) ovvero il «LoginFVG» esclusivamente in modalità «Avanzato» (sistema di autenticazione tramite identificazione del richiedente che la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia mette a disposizione dei cittadini per accedere in modalità sicura ai servizi e alle applicazioni *on-line*).

2. La documentazione giustificativa della spesa sostenuta, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) le spese devono essere direttamente ed inequivocabilmente riconducibili all'iniziativa per la quale si chiede il contributo;

b) le spese sostenute devono essere documentate da idonea documentazione di spesa intestata al beneficiario e regolarmente quietanzata;

c) tutte le spese dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 31 della legge regionale n. 7/2000, così come richiamato dall'art. 8.

3. Non è accolta la rendicontazione della spesa presentata con modalità difformi da quelle previste dal presente articolo.».

Art. 5.


Modifica dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 27/2017

1. Al comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 1° febbraio 2017, dopo la lettera *c*) è inserita la lettera «*c-bis*» qualora la documentazione a rendiconto non venga trasmessa entro il termine perentorio di 12 mesi dalla data fissata nel decreto di concessione, salvo la richiesta di proroga prevista dall'art. 15, comma 2;».

Art. 6.

Norma transitoria

1. A valere sui bandi approvati in data anteriore al 31 ottobre 2020 la rendicontazione della spesa sostenuta è presentata esclusivamente via PEC all'indirizzo economia@certregione.fvg.it, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata.



2. Non è accolta la rendicontazione della spesa presentata con modalità difformi da quella previste al comma 1.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente*: FEDRIGA

21R00273

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 26 maggio 2021, n. 14.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione. Revisione biennale delle Tabelle "A" e "B" allegate al decreto presidenziale 10 maggio 2016, n. 10.

(Pubblicato nel Supp. Ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 28 del 2 luglio 2021, n. 40)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione»;

Visto il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, recante «Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2019, n. 12, recante «Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante «Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa», che abroga e sostituisce la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, della citata legge regionale n. 7/2019, il quale dispone che: «Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento ... »;

Visto, altresì, l'art. 2, comma 4, della citata legge regionale n. 7/2019, il quale dispone che: «Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 3 per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni ... »;

Visto il decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2012, n. 10 «Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione Siciliana»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 209 del 21 giugno 2012, con la quale è stato apprezzato il «Piano regionale per la semplificazione amministrativa e normativa 2012» che, fra l'altro, prevede la revisione biennale dei procedimenti amministrativi e dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come modificato ed integrato dall'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2016, n. 10 «Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione Siciliana», che sostituisce il citato decreto del Presidente della Regione 23 gennaio 2012, n. 10;

Vista la direttiva assessoriale prot. n. 45092 del 17 aprile 2018, con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica ha dato istruzioni alle strutture regionali in merito ai criteri e alle modalità da seguire nell'ambito dell'attività di revisione biennale dei procedimenti amministrativi;

Vista la direttiva assessoriale n. 102093 del 13 settembre 2019, con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica ha, tra l'altro, precisato che le procedure di revisione in itinere dovranno tenere conto, oltretutto della legge regionale n. 7/2019 anche delle novità introdotte dal citato decreto del Presidente della Regione n. 12/2019;



Preso atto dell'avvenuta revisione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture della Segreteria generale della Presidenza della Regione svolta in coerenza ai principi ed ai criteri della semplificazione dei procedimenti amministrativi;

Vista la Tabella «A» allegata al presente regolamento con la quale si procede, ai sensi del citato art. 2, comma 3, della legge regionale n. 7/2019, alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione Siciliana, con relativi termini di conclusione superiori a trenta giorni e non maggiori di sessanta giorni, in sostituzione dei procedimenti amministrativi di cui all'allegato «A» al decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2016, n. 10;

Vista la Tabella «B» allegata al presente regolamento con la quale si procede, ai sensi del citato art. 2, comma 4, della legge regionale n. 7/2019, alla revisione dei procedimenti amministrativi di competenza della stessa Segreteria generale, con relativi termini di conclusione superiori a sessanta giorni e non maggiori di centocinquanta giorni, in sostituzione dei procedimenti amministrativi di cui all'allegato «B» al decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2016, n. 10;

Vista la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto;

Vista la nota prot. n. 87602 del 30 settembre 2020, con la quale è stato espresso il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, richiesto dalla legge regionale n. 7/2019 in relazione ai procedimenti di cui alla Tabella «B», per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana reso con nota prot. n. 19143 del 23 ottobre 2020, sullo schema di regolamento di revisione biennale delle Tabelle «A» e «B» relative ai tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale;

Visto il parere n. 404/2020 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 15 dicembre 2020;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 196 del 28 aprile 2021;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Con il presente regolamento, in esito alla revisione biennale dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione Siciliana, sono adottate le allegate tabelle «A» e «B», che sostituiscono le tabelle «A» e «B» allegata al decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2016, n. 10.

2. Restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2016, n. 10.

Art. 2.

Disciplina transitoria e norme finali

1. I termini previsti nelle nuove tabelle «A» e «B» si applicano ai procedimenti che avranno inizio a partire dal giorno della entrata in vigore del presente regolamento. Ai procedimenti già iniziati a tale data, continuano ad applicarsi i termini previsti nelle previgenti tabelle «A» e «B».

2. Il presente regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana e nel sito istituzionale della Regione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 26 maggio 2021


MUSUMECI

*Assessore regionale
per le autonomie locali
e la funzione pubblica*
ZAMBUTO

21R00323



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 1 1 0 3 0 *

€ 2,00

